

# SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Giustizia e autorizzazioni a procedere)

VENERDÌ 10 LUGLIO 1959

(12<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente MAGLIANO

### INDICE

#### Disegni di legge:

« Estinzione dei diritti di uso civico su terre vendute dallo Stato ai Comuni » (533) (D'iniziativa dei senatori Tessitori e Pelizzo) (Seguito della discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 168, 169, 170, 171, 172
AZARA . . . . .	172
CAPALOZZA . . . . .	172
CEMMI, <i>relatore</i> . . . . .	168, 170
GRAMEGNA . . . . .	170, 171
MONNI . . . . .	170, 172
RICCIO . . . . .	172
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	169, 172
TESSITORI . . . . .	170, 171
ZOLI . . . . .	169, 170, 171

« Indennità ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche » (563) (Discussione e approvazione):

PRESIDENTE . . . . .	172, 173, 175
AZARA, <i>relatore</i> . . . . .	172

MONNI . . . . .	Pag. 173
SPALLINO, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> . . . . .	173, 175
ZOLI . . . . .	173

La seduta è aperta alle ore 10,40.

Sono presenti i senatori: Azara, Berlin-gieri, Capalozza, Cemmi, Gramegna, Magliano, Massari, Monni, Pelizzo, Picchiotti, Riccio, Sand, Terracini, Tessitori e Zoli.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, il senatore Jodice è sostituito dal senatore Solari.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia Spallino.

PELIZZO, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tessitori e Pelizzo: « Estinzione dei diritti di uso civico su terre vendute dallo Stato ai Comuni » (533)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei senatori Tessitori e Pelizzo: « Estinzione dei diritti di uso civico su terre vendute dallo Stato ai Comuni ».

Non vi è certamente bisogno che io ricordi agli onorevoli senatori in quali termini si è svolta la discussione su questo disegno di legge nel corso della seduta che abbiamo tenuto nella scorsa settimana.

Do pertanto la parola al relatore, affinché faccia sapere alla Commissione quali notizie ha avuto in merito al procedimento giudiziario collegato con la questione oggetto del disegno di legge.

CEMMI, *relatore*. Ho avuto diverse notizie: il testo integrale della sentenza del Commissario per gli usi civici, l'atto di appello, e la comparsa conclusiva dell'Avvocatura dello Stato, che è intervenuta in difesa delle ragioni dei Comuni della Carnia.

Faccio rilevare che non vi è stata alcuna iniziativa individuale da parte dei cittadini al fine di ottenere la sentenza affermativa di usi civici da parte del Commissario per gli usi civici e che, stranamente, le fonti di diritto che sono servite al detto Commissario per redigere la sua sentenza sono le medesime che hanno costituito la base della comparsa conclusiva dell'Avvocatura dello Stato.

Nella precedente seduta, è stato osservato che, a parte l'inopportunità di intervenire in un giudizio in corso (inopportunità alla quale si potrebbe ovviare modificando la struttura del provvedimento, se la legge del 1927, emanata in una determinata situazione, dimostra di aver prodotto conseguenze poco raccomandabili, come tutti coloro che risiedono in zone di montagna hanno potuto constatare) noi dovremmo decidere di

guardare alla sostanza e, salvo in ogni caso il rispetto per la Magistratura, dare o meno la nostra approvazione esclusivamente in base a ragioni di merito.

Orbene, relativamente ai precedenti storici, i documenti che ho potuto esaminare riguardano il dominio longobardo, quello dei Patriarchi di Aquileia, della Serenissima, del Regno italico e dell'Impero austro-ungarico. Naturalmente, le fonti storiche non sono tutte di assoluta attendibilità, come ammettono anche il Commissario per gli usi civici e gli avvocati delle parti, però le più attendibili sono quelle che si riferiscono alla Repubblica Veneta, poichè esistono gli archivi completi.

Cercherò di darvi un'idea sommaria dei precedenti storici. Non sono estensibili ai boschi della Carnia certi editti del Patriarca di Aquileia, perchè non riguardano propriamente terreni boschivi, bensì zone edificate. I boschi in questione erano invece usati dalla Repubblica Veneta come riserva di legname per tutto ciò che riguardava le esigenze dell'arsenale. Erano stati divisi in boschi di proprietà assoluta della Repubblica, tutelati con pene severissime, e boschi che, in seguito a una petizione dei Comuni, furono lasciati ai Comuni stessi con esercizio della potestà superiore da parte della Serenissima. Ma non si trattava di una concessione graziosa perpetua, poichè quando la Serenissima lo desiderava, e anche questo risulta dai documenti, tagliava e vendeva il legname ed incassava essa stessa, invece dei Comuni, le somme ricavate dalla vendita.

In sostanza, da tutta la documentazione ho potuto rilevare che non esiste un solo documento nel quale sia detto in che cosa consistono gli usi civici; controparte della Repubblica Veneta è sempre stato il Comune, e soltanto una volta si parla delle popolazioni. Non mi pare che si possa risalire dal Comune al concetto, antitetico, di popolazione; e, ripeto, quasi tutti i documenti parlano di Comuni, e non esiste un solo documento dal quale risulti come si configurano questi diritti della cittadinanza. Questa è la convinzione che mi sono fatto leggendo tutta la voluminosa documentazione.

Pertanto, poichè la questione è stata sollevata solo ultimamente, e mai prima, poichè già nel 1875 il Parlamento si è preoccupato delle ripercussioni che si sarebbero verificate non ratificando il contratto del 31 agosto 1874, e poichè i cittadini non hanno mai protestato, mi sembra che ragioni di opportunità e la mancanza assoluta di documenti sicuri che convalidino l'esistenza di diritti civili, consiglino di non turbare una situazione ormai accettata, con soddisfazione, da tutti.

Faccio rilevare ancora che il Ministero del tesoro e il Ministero dell'agricoltura nel 1882 consideravano questi boschi come demanio patrimoniale dei Comuni, e non consentirono una deroga alla proibizione di vendita, che era prevista nel contratto del 1874, non perchè si trattava di demanio, ma perchè i Comuni dovevano osservare la legge. I documenti veneti parlano non soltanto di diritti dei Comuni, ma anche di « particolari », il che vuol dire che ammettevano il diritto degli stessi privati a venire in possesso di questi beni ceduti dalla Serenissima, come concessione, ai Comuni. Naturalmente, prima sotto l'Impero austro-ungarico e poi attraverso il contratto del 1874 e la legge del 1875, è intervenuta una forma implicita di sdemanializzazione dei boschi, per trasferirli ai Comuni con gli stessi diritti di natura dominicale che avevano avuto nel susseguirsi delle dominazioni fino a quel momento.

**PRESIDENTE.** Informo la Commissione che è stato presentato dai senatori Gramegna, Pelizzo, Solari, Picchiotti e Tessitori un nuovo testo dell'articolo unico. Il testo è il seguente:

« Le disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non si applicano ai beni acquistati dal Consorzio boschi carnici, mediante contratto 31 agosto 1874, approvato dal Parlamento con legge 2 luglio 1875, numero 2566 ».

**SPALLINO**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo deve riconfermare, in linea di massima, il prin-

cipio già enunciato nella seduta precedente: non è ammissibile, cioè, l'emanazione di una norma intesa a risolvere una controversia in corso, spogliando il giudice dei poteri di cui è stato investito.

Di questo gli onorevoli presentatori del disegno di legge si sono resi conto, sostituendo — di conseguenza — il testo dell'articolo unico con una nuova formulazione; formulazione che però si riferisce in modo specifico ai boschi carnici.

Ora, il Governo può, dato il caso particolare, rimettersi alla decisione che l'onorevole Commissione del Senato riterrà di prendere nel merito del provvedimento, purchè si stabilisca una norma di carattere generale, non particolare; altrimenti approveremo una legge esclusiva per il Consorzio dei boschi carnici, mentre — come ho detto — è già in piedi una controversia, anzi un'ordinanza ed un appello. E non significa nulla il fatto che l'Avvocatura generale dello Stato abbia concluso a favore dei comuni carnici: questo potrebbe anzi essere un elemento per affermare: non emanate una legge, attendete l'ulteriore corso della giustizia.

Il Governo sottopone pertanto all'esame della Commissione la seguente nuova formulazione dell'articolo unico, di carattere generale: « Le disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non si applicano ai beni acquistati da Comuni e Consorzi di Comuni mediante contratti approvati con provvedimento di legge ».

**ZOLI.** La formula di carattere generale proposta dal Governo presenta un inconveniente: quello di non tener conto del contenuto del contratto. Vi sono contratti che prevedono la riserva di usi civili, che bisogna rispettare.

**SPALLINO**, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Il Governo non ha difficoltà in proposito. Il testo da me presentato verrebbe dunque così completato nel senso indicato dal senatore Zoli: « Le disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non si applicano ai beni acquistati da Comuni o da Consorzi di Comuni, quando tali contratti siano stati approvati con legge dal

Parlamento e quando la dichiarazione di esistenza di usi civici non sia stata esplicitamente menzionata in tali contratti ».

**TESSITORI.** Anzichè dire « beni acquistati », io suggerirei la formula indicata nel disegno di legge presentato, « beni venduti dallo Stato ».

**ZOLI.** Questa è una limitazione eccessiva. Io direi invece: « beni acquistati dai Comuni con contratto approvato con legge », per la semplice ragione che ci possono essere altri casi anche più remoti. Questi beni possono avere anche altre origini.

**GRAMEGNA.** Io dichiaro che non posso aderire alla proposta del senatore Zoli, perchè vi sono dei casi ...

**ZOLI.** Ma qui non consideriamo i casi particolari, facciamo una legge di carattere generale!

**PRESIDENTE.** Vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi sul fatto che con il testo proposto dal Governo, che è di carattere generale, noi potremmo compromettere molte situazioni, meritevoli di attenzione, specialmente nel Mezzogiorno.

**GRAMEGNA.** Nella Carnia è lo Stato che ha venduto, ed oggi lo Stato, attraverso il Commissario per gli usi civici, impugna quello che ha fatto.

**MONNI.** Signor Presidente, io sono del parere che la preoccupazione che ora è stata manifestata non ha ragione di essere e che la disposizione deve avere carattere generale, secondo la formula che abbiamo udito dal rappresentante del Governo. La sostanza della norma in che cosa consiste? Consiste nella precisazione: « quando ». Sono i due « quando » del testo che ci ha letto il Sottosegretario Spallino che precisano il significato della legge. È chiaro che tutte le volte che si verificano le due condizioni stabilite si applica la disposizione. Non c'è dubbio di sorta!

Quindi la precisazione proposta dal collega Tessitori finirebbe col diventare restrittiva e pericolosa, come ha detto giustamente il senatore Zoli. E il senatore Gramegna si persuade che è così.

Concludendo, io sono favorevole all'approvazione del testo che è stato letto dal Sottosegretario Spallino, perchè è molto chiaro.

**CEMMI, relatore.** Se la ragione che ci convince ad approvare il disegno di legge nella nuova formulazione consiste nel fatto che una legge dello Stato ha ratificato quei contratti, non c'è — a mio avviso — possibilità di fare delle distinzioni fra i soggetti che hanno venduto i beni.

**TESSITORI.** La formula migliore dovrebbe essere la seguente: per quanto riguarda i beni, « venduti dallo Stato »; per quanto riguarda i contratti, « approvati con legge ».

**GRAMEGNA.** Nel Mezzogiorno vi sono controversie in materia che durano da secoli. Ne conosco una, fra privati e Comune, che si è conclusa dopo due secoli e dieci anni con una sentenza del Commissario per gli usi civici, decretante che i beni contesi erano soggetti ad uso civico.

**ZOLI.** Se noi determiniamo l'acquirente — che deve essere un Comune — i privati sono esclusi da qualsiasi beneficio, mentre prevediamo che i Comuni possano avere acquistato non solo dallo Stato, ma anche da altro ente. In tal modo conferiamo maggiori diritti ai Comuni, senza — ripeto — creare vantaggi specifici per i privati a danno di eventuali usi civici. Quindi le cause tra privati e Comuni non c'entrano, e non sarà certo una tale disposizione a favorire le preoccupazioni del senatore Gramegna.

**GRAMEGNA.** Onorevole Presidente, onorevoli senatori, la ragione per cui insisto su una specificazione è rappresentata dal fatto che nel Meridione, dove vivo, si verificano ancora oggi contestazioni, non solo nei confronti di privati trovatisi — a suo

tempo — nelle stesse condizioni dei Comuni carnici, per aver acquistato dallo Stato beni che lo Stato non poteva assolutamente vendere, ma anche da parte di cittadini nei confronti di Comuni, che rivendicano come beni patrimoniali dei beni che patrimoniali non erano.

Come ho già avuto occasione di ricordare, è tuttora pendente, dinanzi alla Corte d'appello di Roma, la causa tra i cittadini e il comune di Corato. Il Comune rivendica la proprietà piena su di un latifondo di circa 1.000 ettari di terreno, completamente trasformato a vigneti e uliveti, sostenendo di avere acquistato tale dominio attraverso i secoli — l'origine risale al 1200 — e negando qualsiasi diritto dei cittadini.

Oggi il Commissario per gli usi civici ha riconosciuto il diritto di uso civico ai cittadini, con un giudizio che noi potremmo compromettere con il provvedimento in esame.

Ho citato un caso specifico di mia conoscenza, ma in Italia ve ne sono molti altri analoghi. I Comuni sono indebitati ed hanno tutto l'interesse a rivendicare presunti beni patrimoniali, per essere poi in grado di alienarli. Quindi il caso preteso particolare è, invece, una situazione molto diffusa.

Qui si tratta di tener conto della situazione in cui si sono trovati i Comuni d'Italia che, nel 1875, hanno visto confermare da una legge un contratto a loro favore, che era nullo. E questa nullità è dimostrata proprio dalla legge emanata per l'occasione, della quale — in caso contrario — non vi sarebbe stato bisogno.

ZOLI. La differenza è che noi non vogliamo favorire nessuno, vogliamo fare una legge di carattere generale.

GRAMEGNA. Mi scusi, senatore Zoli, nella proposta di modifica si dice: « quando la dichiarazione di esistenza di usi civici non sia stata esplicitamente menzionata in tali contratti », ma non tutti i contratti. E per questo c'è la legge del 1927 che si riporta a legge antecedente. Perciò v'è bisogno che sia stata menzionata l'esistenza di usi civici; vi sono norme le quali

stabiliscono che quando i beni si trovano in queste determinate condizioni, si intendono sottoposti all'uso civico.

ZOLI. Ad ogni modo, io sarò favorevole alla formulazione letta dal rappresentante del Governo. Non posso aderire alla modifica.

TESSITORI. Faccio presente, e la Commissione mi è testimone, che nella precedente seduta era stata manifestata una preoccupazione diversa, anzi opposta a quella che è stata manifestata oggi. Allora si osservò che il disegno di legge, così come è formulato, conteneva una norma di carattere generale; e la Commissione, durante la discussione, si richiamò all'inopportunità di una legge di carattere generale, dichiarandosi propensa a riconoscere, e anche ad approvare, un testo che limitasse la portata della legge al caso concreto, al caso contemplato. Tanto è vero che allora io suggerii una modificazione al testo e questa modificazione oggi è stata consacrata nell'emendamento sostitutivo proposto da diversi colleghi.

Parrebbe, pertanto, che le preoccupazioni del collega Gramegna e del senatore Zoli non abbiano motivo di essere, quando noi condizioniamo la non applicazione della norma dell'articolo 1 della legge del 1927 a tre requisiti: il primo, che ci sia stato un contratto con il quale lo Stato abbia venduto ai Comuni o al Consorzio di Comuni; il secondo, che quei contratti abbiano ottenuto l'approvazione dal Parlamento con legge; il terzo, che nei contratti così approvati non vi sia riserva per gli usi civici.

Pare a me che con questo noi risolviamo, sia pure con una formula di carattere generale, il caso concreto e particolare e non creiamo nessuna preoccupazione per altri casi che sono stati prospettati dal collega Gramegna.

PRESIDENTE. Desidero esprimere il mio personale parere, e, innanzitutto, mi richiamo al titolo del disegno di legge che parla di estinzione dei diritti di uso civico su terre cedute dallo Stato ai Comuni.

In secondo luogo, la formula più generale, pur essendo, dal punto di vista legislativo, a mio avviso, accettabile, anzi doverosa, per evitare che si faccia una legge, proprio come diceva il collega Zoli, *ad usum delphini*, può compromettere casi che noi ignoriamo. Io vi posso dire che nel Molise, ad esempio, vi sono, in questo momento, due gravissimi giudizi, per due Comuni, dinanzi al Commissario per gli usi civici di Napoli.

MONNI. Ma noi, oggi, non abbiamo intenzione di riformare la legge del 1927!

CAPALAZZA. Mi sembra che la preoccupazione di non fare una legge *ad hoc*, che è una giusta preoccupazione del senatore Zoli, non possa essere ritenuta preminente ed esclusiva, in quanto, in effetti, si prende occasione da un caso particolare per dettare una norma di carattere generale per tutti i casi di beni i cui acquisti sono stati effettuati presso lo Stato da Comuni, che sono enti pubblici.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Accolgo la proposta del senatore Tessitori. Pertanto, l'articolo unico del disegno di legge risulterebbe così formulato:

« Le disposizioni della legge 16 giugno 1927, n. 1766, non si applicano ai beni venduti dallo Stato a Comuni o a Consorzi di Comuni, qualora i contratti siano stati approvati con legge e sempre che una dichiarazione di riserva di usi civici non sia esplicitamente contenuta nei contratti stessi ».

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione di questo emendamento.

ZOLI. Dichiaro di astenermi dalla votazione.

MONNI. Anch'io dichiaro di astenermi.

AZARA. Mi astengo dalla votazione.

RICCIO. Mi astengo anch'io.

PRESIDENTE. Metto ai voti lo emendamento sostitutivo dell'intero testo del disegno di legge, che consta di un articolo unico, testè letto dal Sottosegretario di Stato Spallino.

(È approvato).

**Discussione e approvazione del disegno di legge: « Indennità ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche » (563)**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Indennità ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

AZARA, *relatore*. Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, prevedeva speciali indennità per i membri dei Tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche, indennità che vennero triplicate con decreto-legge 13 dicembre 1946, n. 687.

Successivamente, la legge 18 gennaio 1949, n. 18, abrogate le precedenti disposizioni, stabilì che ai componenti dei Tribunali regionali e del Tribunale superiore delle acque pubbliche venisse assegnata, indipendentemente da ogni altro compenso, una indennità mensile fissa nella misura stabilita dal decreto legislativo 8 febbraio 1946, n. 65, con esclusione di qualsiasi aumento apportato con successivi provvedimenti modificativi del detto decreto.

Per effetto di tale legge, come è detto nella relazione che accompagna il disegno di legge, « ad un membro tecnico, ad esempio, del Tribunale superiore, che è funzionario di qualifica corrispondente all'ex grado V, compete una indennità annua di sole lire 45.600 rispetto alla indennità annua di lire 4.000 che competeva nel 1933, e cioè meno di dodici volte quello che gli competeva nel 1933 ».

È chiaro, quindi, che è necessario un adeguamento dei compensi dei membri dei Tribunali delle acque pubbliche al mutato valore d'acquisto della moneta; tanto più che i motivi per i quali fu stabilito nel 1933 un

compenso speciale sono maggiori, dato il progresso verificatosi nelle costruzioni idrauliche e l'opera di studio e di aggiornamento cui sono costretti i giudici dei Tribunali anche per la crescente mole di giurisprudenza.

È sembrato opportuno, pertanto, sostituire l'indennità stabilita dalla legge 18 gennaio 1949, n. 18, con una indennità fissa mensile di lire 30.000 per i Magistrati del Tribunale superiore, di lire 20.000 per i membri tecnici dello stesso Tribunale superiore, di lire 22.000 per i Presidenti effettivi dei Tribunali regionali, di lire 18.000 per i Consiglieri effettivi e di lire 13.000 per i membri tecnici effettivi. Alla copertura della spesa, prevista in lire 6.420.000, si provvederebbe, secondo il disegno di legge al nostro esame, per lire 1.420.000 col gettito di una tassa di lire 5.000 istituita per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi proposti davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche, e per lire 5 milioni a carico dello stanziamento del capitolo 40 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio 1958-59 e del corrispondente capitolo del successivo esercizio.

La 5<sup>a</sup> Commissione ha fatto pervenire il seguente parere:

« La Commissione finanze e tesoro riterrrebbe opportuno che la tassa istituita con l'articolo 2 per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi sia stabilita nella misura di lire 10.000 per le cause presso il Tribunale superiore e di lire 5.000 per quelle avanti i Tribunali regionali, sia perchè trattasi in genere di ricorsi per ingente valore sia perchè si ha motivo di dubitare che lo stanziamento del capitolo 40 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia possa consentire una riduzione di 5 milioni.

« Nulla da osservare per quanto riguarda strettamente la copertura finanziaria ».

Sembra al vostro relatore che il suggerimento della Commissione finanze e tesoro sia quanto mai opportuno; pertanto propongo di sostituire, nell'articolo 2, la tassa di lire 5.000 con una tassa di lire 10.000 per le cause presso il Tribunale superiore e di

lire 5.000 per quelle presso i Tribunali regionali.

ZOLI. Ma, se non sbaglio, il disegno di legge ha efficacia retroattiva, poichè, secondo l'articolo 4, ha effetto dal 1° gennaio 1959.

MONNI. Io proporrei, per superare ogni difficoltà ed in conformità a quanto da noi deliberato in casi analoghi, di sopprimere l'articolo 4.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Per quanto concerne l'emendamento proposto dal relatore, dietro suggerimento della Commissione finanze e tesoro, il Governo non è contrario.

Il Governo si rimette alla Commissione anche per quanto riguarda la proposta del senatore Monni, che chiede la soppressione dell'articolo 4, fissando l'entrata in vigore della legge al termine normale dopo la pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Faccio però presente che quest'indennità avrebbe dovuto essere concessa già da parecchio tempo.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli, di cui do lettura:

#### Art. 1

L'indennità fissa mensile spettante, indipendentemente da ogni altra indennità o compenso, ai componenti dei Tribunali delle acque pubbliche è fissata in lire 30.000 per i Magistrati del Tribunale superiore, in lire 20.000 per i membri tecnici dello stesso Tribunale superiore ed in lire 22.000 per i Presidenti effettivi, in lire 18.000 per i Consiglieri effettivi e in lire 13.000 per i membri tecnici effettivi dei Tribunali regionali.

L'indennità stessa è corrisposta ai Presidenti, ai Consiglieri ed ai membri tecnici supplenti dei Tribunali regionali solo in

quanto in ogni Tribunale per impedimento od assenza di componenti effettivi o per particolari esigenze di servizio essi debbono funzionare in via continuativa in sostituzione dei componenti effettivi.

Si considera effettivo tra i componenti tecnici in ogni Tribunale regionale quello nominato prima o primo indicato tra più contemporaneamente nominati, se la qualifica non è espressamente indicata.

(È approvato).

#### Art. 2.

È istituita una tassa per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi proposti davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche nella misura di lire 5.000. La tassa è riscossa mediante marche da bollo da apporsi sull'originale del ricorso.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Azara un emendamento tendente a sostituire la tassa di lire 5.000 con una tassa di lire 10.000 per le cause presso il Tribunale superiore e di lire 5.000 per quelle presso i Tribunali regionali.

Metto ai voti l'emendamento sostitutivo presentato dal senatore Azara.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 2, il quale, a seguito dell'emendamento testè approvato, risulta del seguente tenore:

« È istituita una tassa per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi proposti davanti al Tribunale superiore delle acque pubbliche e davanti ai Tribunali regionali, nella misura, rispettivamente, di lire 10.000 e lire 5.000. La tassa è riscossa mediante marche da bollo da apporsi sull'originale del ricorso ».

(È approvato).

#### Art. 3.

Alla spesa di lire 3.210.000 derivante dall'attuazione della presente legge nell'esercizio finanziario 1958-59, si provvederà per lire 710.000 con il gettito della tassa di cui al precedente articolo 2 e per lire 2.500.000

mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 40 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'esercizio medesimo.

All'onere annuo di lire 6.420.000 relativo all'esercizio finanziario 1959-60 si provvederà per lire 1.420.000 con il gettito della predetta tassa e per lire 5.000.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo esercizio corrispondente a quello n. 40 sopra indicato.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Questo articolo riguarda la copertura finanziaria.

Desidero tuttavia far presente che, come i colleghi hanno sentito, è stata presentata dal senatore Monni una proposta di soppressione dell'articolo 4. Tale proposta, se fosse approvata, inciderebbe appunto sulla copertura finanziaria, e renderebbe pertanto indispensabile una corrispondente modificazione dell'articolo 3.

Mi sembra sia pertanto necessario decidere prima sull'articolo 4.

Ne do lettura:

#### Art. 4.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1959.

Metto ai voti questo articolo, del quale il senatore Monni propone la soppressione.

(Non è approvato).

Ritorniamo all'articolo 3.

Poichè, a seguito della soppressione dell'articolo 4, cessa ogni onere finanziario a carico dell'esercizio 1958-59, è necessario sopprimere il primo comma dell'articolo 3.

Allo stesso articolo è necessario, inoltre, apportare una modificazione in correlazione all'emendamento precedentemente approvato all'articolo 2, che aumenta il gettito della tassa per l'iscrizione a ruolo dei ricorsi.



2ª COMMISSIONE (Giustizia e autorizzazione a procedere)

12ª SEDUTA (10 luglio 1959)

Ritengo pertanto che, se non vi sono osservazioni in contrario, l'articolo 3 possa essere formulato nel seguente nuovo testo:

Art. 3.

All'onere annuo di lire 6.420.000 relativo all'esercizio finanziario 1959-60 si provvederà con il gettito della tassa di cui al precedente articolo 2. Nel caso in cui tale gettito sia insufficiente, si provvederà ulteriormente mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 43 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per il medesimo esercizio.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

SPALLINO, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si intende che la somma di lire 6.420.000 varrà come limite massimo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 3 nel testo di cui ho dato testè lettura.

*(È approvato).*

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso, quale risulta a seguito degli emendamenti testè approvati.

*(È approvato).*

*La seduta termina alle ore 12.*

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari